

Publicato il 10/09/2019

N. 05711/2019 REG.PROV.CAU.

N. 10563/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10563 del 2019, proposto da

Cvx Pp Ong Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Gargani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina, 289;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del bando di gara datato 4 luglio 2019, pubblicato il 10 luglio 2019 sul sito del Consolato Generale d'Italia a Mosca, adottato dal Consolato Generale d'Italia a

Mosca avente ad oggetto la “procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia – Numero gara: 7474358 – Con n. 3 lotti (A – B – C)”;

- del Capitolato Tecnico di gara relativo alla predetta procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia di gara;

- del Disciplinare di gara relativo alla predetta procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia;

- del modello di domanda relativo alla predetta procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia;

- per quanto occorrer possa della Determinazione a contrarre del Consolato Generale d'Italia a Mosca n. 1755 del 28 giugno 2019;

- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- la gara avente ad oggetto una concessione di servizi, ai sensi dell'art. 164 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, è sottoposta, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, secondo il principio di libera amministrazione;
- la partecipazione alla gara non appare impedita dalla richiesta del modulo di domanda in cartaceo;
- il disciplina di gara (art. 3) ammetteva alla gara le associazioni senza scopo di lucro;
- i requisiti di partecipazione stabiliti dalla *lex specialis* non appaiono *prima facie* né irragionevoli né discriminatori;

Ritenuto dunque che non sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della misura cautelare, non apparendo il ricorso assistito dai necessari profili di fondatezza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 dicembre 2019. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore